

DANIELA DE SIMONE
NOTAIO

Repertorio n. 28746

Raccolta n. 7965

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DI

ITALIAALTRUISTA

Associazione di Promozione Sociale

Il ventitre ottobre duemiladiciannove in Milano nello studio alla Via Matteo Bandello 5 alle ore diciassette.

Innanzi a me **Daniela DE SIMONE**, notaio iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in Cormano con studio alla Via Gramsci n.6,

SI E' RIUNITA

l'assemblea di:

ITALIAALTRUISTA

Associazione di Promozione Sociale

con sede legale in Milano ed indirizzo alla Via Panizza n.7, iscritta presso il Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro sezione F-APS di Milano, al n. **MI-455**, codice fiscale 97631050156 alla sezione A) Sociale/Civile, Ricerca Etica e Spirituale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" e conseguenziale adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

SONO PRESENTI

=1) **Odile Paola ROBOTTI**, nata a Milano il 27 settembre 1960, residente ivi alla Via Molino delle Armi n.25, codice fiscale RBT DPL 60P67 F205A;

=2) **Marina DEL BUE**, nata a Roma il 25 novembre 1957, residente in Milano alla Via Mercalli n. 11, codice fiscale DLB MRN 57S65 H501S;

=3) **Paolo COLONNA**, nato a Torino il 23 maggio 1948, residente in Milano alla Via Borgonuovo n.24, codice fiscale CLN PLA 48E23 L219Y;

=4) **Valeria MONTI**, nata a Bologna il 30 settembre 1954, residente in Milano alla Via Cernaia n. 9, codice fiscale MNT VLR 54P70 A944T;

REGISTRATO A

MILANO 2

IL 06/11/2019

AL N. 45568/1T

ESENTE

= 5) **Giulia SARTORELLI**, nata a Roma il 30 marzo 1977, residente in Milano al Corso Venezia n.29, codice fiscale SRT GLI 77C70 H5010;

= 6) **Alessandro DE GIORGI**, nato a Milano il 3 maggio 1937, residente in Sesto San Giovanni alla Via Carlo Pisacane n.3, codice fiscale DGR LSN 37E03 F205G;

= 7) **Anna Maria Carla Grazia PIGNATTI MORANO**, nata a Milano il 18 dicembre 1961, residente ivi alla Via della Palla n.5, codice fiscale PGN NMR 61T58 F205Y.

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di redigere questo verbale.

Aderendo do atto che assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto vigente nonché per unanime designazione degli intervenuti, Odile Paola Robotti la quale,

CONSTATATO

=== che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto a mezzo mail in data 8 ottobre 2019;

=== che sono presenti tutti i soci come sopra costituiti;

=== che per l'organo amministrativo sono presenti Odile Paola Robotti, Presidente ed i Consiglieri Paolo Colonna e Marina Del Bue;

=== che non esiste Organo di Controllo;

DICHIARA

validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare la presente assemblea ed apre la discussione sui capi posti all'ordine del giorno.

Prendendo la parola il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dà quindi lettura della versione aggiornata dello Statuto consequenziale a quanto proposto.

Poiché nessuno degli intervenuti chiede a me notaio di inserire a verbale proprie dichiarazioni, il Presidente, chiusa la discussione, mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea di

ITALIAALTRUISTA

Associazione di Promozione Sociale - APS

in data 23 ottobre 2019

udita

la relazione del Presidente,

D E L I B E R A

= I =

di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle norme del Codice del Terzo Settore e di approvare quindi il nuovo testo di Statuto del quale ha dato lettura all'Assemblea.

Si procede per dichiarazioni di voto, tutti esprimono voto

favorevole e, pertanto, il testo di deliberazione risulta approvato all'unanimità.

L'assemblea conferisce mandato al Presidente dell'associazione per apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore, anche al fine della futura iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e trenta e chiede a me notaio di allegare a questo atto il nuovo testo dello statuto sociale aggiornato.

Aderendo allego sotto la lettera **"A"** l'indicato documento dalla cui lettura vengo dispensato.

Il presente verbale è esente da imposta di Registro (art.82 comma 3 D.Lgs 117/2017) in quanto ha *"lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"* ed è esente da imposta di bollo (art.82 comma 5 D.Lgs 117/2017).

Di questo verbale, scritto con mezzo elettronico e completato a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su due fogli per sei facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette e trenta.

Firmato: Odile Paola Robotti

- " Marina Del Bue
- " De Giorgi Alessandro
- " Anna Maria Carla Grazia Pignatti Morano
- " Giulia Sartorelli
- " Valeria Monti
- " Paolo Colonna
- " **DANIELA DE SIMONE notaio (sigillo)**

Allegato "A" all'atto n. 7965 di racc. e n. 28746 di rep.

STATUTO

ITALIAALTRUISTA

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"ITALIAALTRUISTA

Associazione di Promozione Sociale APS,

d' ora in avanti denominata "associazione", con durata illimitata e con sede legale nel Comune di Milano.

Il Consiglio direttivo può con propria delibera spostare la sede all'interno del medesimo comune e costituire o sopprimere sedi secondarie o uffici distaccati.

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dal Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e sue modifiche ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione ha lo scopo di

- organizzare e gestire attività' culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse tutte le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e quelle di interesse generale previste dal Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)
- promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato sul territorio nazionale, presso la cittadinanza, il mondo associativo e le organizzazioni, il volontariato flessibile (un volontariato tipicamente di bassa soglia, che non richiede impegno continuativo) come espressione di solidarietà concreta e di partecipazione civica al bene comune;
- far conoscere e diffondere sul territorio nazionale il concetto di "città altruista", cioè di associazioni senza finalità di lucro, la cui finalità è organizzare sul proprio territorio il volontariato flessibile;

- supportare con strumenti e consulenza gruppi di cittadini e/o associazioni che, possedendone i requisiti, desiderino avviare una associazione senza finalità di lucro del tipo "città altruista"

- promuovere e coordinare sul territorio nazionale iniziative senza fini di lucro che mobilitino cittadini, non coinvolti frequentemente in eventi di volontariato (a causa di impegni lavorativi, scolastici, familiari o di altro tipo).

- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone. promuovere i principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli.

Questo avverrà con azioni tra cui:

la promozione del valore e della funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

l'attivazione di collaborazioni con altri enti non profit in tutta Italia per creare opportunità di volontariato;

la sensibilizzazione, attraverso campagne e giornate dedicate al volontariato a livello nazionale o locale, anche tramite pubblicazioni periodiche, la collettività sul tema innovativo del "volontariato flessibile" per incoraggiare tutti i cittadini ad impegnarsi in attività di solidarietà in misura delle proprie disponibilità;

la rappresentazione di un punto di riferimento, orientamento e formazione nonché di supporto materiale, informatico e informativo per coloro che desiderano intraprendere nella propria comunità iniziative non profit volte a promuovere il volontariato di bassa soglia e l'incontro tra domanda e offerta di servizi volontari sia che si tratti di avviare una "città altruista" sia che si tratti di organizzare una semplice iniziativa di volontariato flessibile;

la promozione, organizzazione e indirizzamento, in collaborazione con terzi o autonomamente, di progetti di volontariato per organizzazioni (aziende, università, scuole, enti pubblici, ecc.) sul territorio nazionale coordinare iniziative congiunte con altre "città altruiste" che ne abbiano fatto richiesta scritta all'Associazione, purché le iniziative siano coerenti con le finalità associative, e effettuare la comunicazione relativa;

la rappresentazione nella comunicazione esterna di altre "città altruiste" che ne abbiano fatto richiesta scritta all'Associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione;

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo

criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa, se deliberata, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'assemblea provvede altresì a nominare l'Organo di controllo quando vengono raggiunti i limiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione ;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati .

ART. 8 Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per tre mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è

presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui

all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore .

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 Bilancio sociale e informativa sociale

Quando ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati sono superiori ai limiti prescritti dalla Legge l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quando ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati raggiungono le soglie previste dal Codice del Terzo Settore l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo

cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede dell'associazione facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 18 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Odile Paola Robotti

- " Marina Del Bue
- " De Giorgi Alessandro
- " Anna Maria Carla Grazia Pignatti Morano
- " Giulia Sartorelli
- " Valeria Monti
- " Paolo Colonna
- " **DE SIMONE DANIELA notaio (sigillo)**

Certifico io sottoscritta Dott. Daniela De Simone, Notaio in Cormano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, utilizzando la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del C.A.D., la produzione della presente sostituisce quella dell'originale.

Cormano, il sei novembre duemiladiciannove (6 novembre 2019)